

ALLEGATO 1 – CRITERI APPLICATIVI E PROCEDURE DELL’ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA TERZO QUADRIMESTRE 2014 del 5 agosto 2014

Il presente Allegato definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nel periodo che intercorre tra il 1 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014 nonché le procedure e le modalità applicative dell’Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014.

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA o CIGD)

Ai sensi delle leggi vigenti e del D.l. n. 83473 del 1 agosto 2014, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ricorso alla CIG in deroga nella Regione Lombardia è regolato secondo quanto contenuto nei punti seguenti.

1.1. Campo di applicazione

1.1.1. Destinatari del trattamento

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.l. n. 83473/14, l’integrazione salariale in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

Sono compresi anche i datori di lavoro di cui al punto 5.2 secondo le condizioni ivi indicate.

1.2. Lavoratori beneficiari

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.l. n. 83473/14 possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese di cui al precedente punto 1.1.1.:

1.2.1. operai;

1.2.2. impiegati;

1.2.3. quadri;

1.2.4. apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIG in deroga o da CIGS per le causali ammesse dal citato decreto ed esplicitate al successivo punto 1.4.;

1.2.5. soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

1.2.6. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIG in deroga o da CIGS per le causali ammesse dal citato decreto ed esplicitate al successivo punto 1.4.;

1.2.7. lavoranti a domicilio monocommessa.

Per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD.

Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro.

Il requisito citato deve essere quindi posseduto da ciascun lavoratore alla data di inizio del periodo di intervento della CIG in Deroga.

1.3. Soggetti che richiedono l’intervento

1.3.1. Imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria e non soggette alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

1.3.2. Imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria e soggette alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

1.3.3. Sono comunque escluse le imprese che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3, commi da 4 a 41 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

1.3.4. Le imprese di cui ai precedenti punti, soggette alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3 commi da 4 a 41 della Legge 28/06/2012 n. 92, sono escluse solo se tali fondi siano costituiti ed effettivamente erogatori delle prestazioni.

1.4. Causali

1.4.1. Come previsto dall'art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14 il trattamento di CIG in deroga può essere concesso a lavoratori subordinati sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione e sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

1.4.2. In nessun caso il trattamento di CIGD potrà essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa, così come dispone il comma 2 del citato articolo.

1.4.3. L'art. 2 comma 10 del medesimo decreto stabilisce altresì che, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria e soggette alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la concessione del trattamento di CIGD può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

1.5. Durata complessiva del trattamento

1.5.1. Le imprese di cui al punto 1.3.1., e se ricorrono le condizioni di cui al punto 1.3.4, potranno richiedere il trattamento di CIGD per massimo 4 mesi a decorrere dal 1 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014, tenendo conto dei precedenti periodi di CIG in deroga concessi nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 agosto 2014 al fine di non superare il limite di 11 mesi di concessione nell'anno 2014 (per il 2014 si calcolano i periodi già autorizzati sommati a quelli richiesti e non ancora autorizzati).

1.5.2. Le imprese di cui al punto 1.3.2, una volta utilizzati gli ammortizzatori sociali ordinari, e se ricorrono le condizioni di cui al punto 1.3.4, possono accedere alla CIG in deroga superando i limiti temporali disposti dall'art. 6 L.164/75 (per le imprese in CIGO) e dall'art. 1 della L.223/91 (per le imprese in CIGS) unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

In tale caso, potranno richiedere il trattamento di CIGD per massimo 4 mesi a decorrere dal 1 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014 tenendo conto dei precedenti periodi di CIG in deroga concessi nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 agosto 2014 al fine di non superare il limite di 11 mesi di concessione nell'anno 2014 (per il 2014 si calcolano i periodi già autorizzati sommati a quelli richiesti e non ancora autorizzati).

1.5.3. Le imprese non dovranno tenere conto dei precedenti interventi di CIGD per periodi compresi fino al 31 dicembre 2013.

1.5.4. Il trattamento previsto nell'accordo sindacale di cui al successivo punto 1.7 non potrà superare la durata complessiva di mesi 4, o il periodo inferiore conseguente all'applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1.5.1. e 1.5.2.

1.5.5. I periodi richiesti non possono comunque superare la scadenza del 31 dicembre 2014 o la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, comprese le prestazioni di cui all'art. 3, commi da 4 a 41 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

1.5.6. Al fine di attivare la procedura di concessione della CIGD, occorre presentare una domanda nella quale l'impresa potrà richiedere un monte ore complessivo non superiore a 40 ore settimanali per ciascun lavoratore o al numero di ore settimanali inferiore previsto dal CCNL applicato.

1.6. Misura dell'indennità

1.6.1. L'integrazione salariale è erogata nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura è erogata nel limite dei massimali definiti dall'INPS per l'anno 2014.

1.6.2. Per i lavoratori a domicilio monocommessa, l'integrazione salariale è erogata nella misura stabilita dall'INPS.

1.6.3. Sono operanti le riduzioni dell'indennità stabilite dall'art. 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

1.7. Procedura di consultazione sindacale

1.7.1. Il ricorso da parte delle imprese interessate all'intervento di CIGD deve avvenire previo svolgimento della specifica procedura di consultazione sindacale le cui modalità di seguito si precisano:

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni.

In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale.

La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale.

1.7.2. L'accordo sindacale deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:

- sulla base del modello standard contenuto nell'Allegato 2 dell'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014;
- in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel modello standard.

In particolare, nell'accordo sindacale le Parti sottoscrittrici devono dichiarare:

- a) di conoscere i contenuti del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014;
- b) di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014 ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo insieme ai suoi Allegati;
- c) la causale per la quale si richiede l'intervento di CIGD;
- d) di aver utilizzato anteriormente alla sospensione gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue;
- e) di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività;
- f) l'utilizzo precedente di CIG in deroga a partire dal 1 gennaio 2014 per le imprese di cui al precedente punto 1.3.1;
- g) l'utilizzo precedente di ammortizzatori sociali a partire dal 12 agosto 2010 per le imprese di cui al precedente punto 1.3.2.;
- h) la prevista modalità della sospensione o riduzione dell'attività nel periodo di riferimento;
- i) eventuali esuberanti previsti e relativo piano di gestione degli stessi.

1.7.3. Il verbale di accordo sindacale deve inoltre prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati attraverso l'Allegato 3 del citato Accordo Quadro e dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti (box PAL), ossia la previsione di specifici percorsi finalizzati alla ricollocazione/riqualificazione laddove è previsto l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori o di percorsi di riqualificazione nel caso in cui l'impresa ne ravveda l'opportunità.

1.7.4. Nell'accordo sindacale deve essere chiaramente indicata anche la modalità di pagamento dell'indennità di CIGD richiesta all'INPS. Le modalità sono le seguenti:

- pagamento diretto se il pagamento avviene da parte dell'INPS;
- pagamento a conguaglio, ossia anticipato dall'impresa e da questa recuperato tramite il modulo DM 10 attraverso il flusso Uniemens.

La modalità di pagamento deve essere indicata anche nelle domande presentate all'INPS e alla Regione e deve coincidere con la modalità indicata nell'accordo sindacale.

1.7.5. La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall'accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso.

1.7.6. Le domande di CIGD presentate prive di accordo tra le parti non sono ammissibili.

1.8. Presentazione della domanda

1.8.1. L'art. 2, comma 7 del D.I. n. 83473/14 prevede che l'impresa presenti, in via telematica, all'INPS e alla Regione Lombardia, la domanda di CIG in deroga, corredata dall'accordo sindacale, entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni in CIGD.

In fase di prima attuazione, si applicano le procedure di cui al punto 5.3.1.

A regime, l'impresa presenta dapprima, per via telematica, alla sede INPS territorialmente competente, secondo le modalità previste dall'Istituto, la domanda corredata dall'accordo, per ottenere l'erogazione del trattamento di CIG in deroga rispettando il termine dei 20 giorni dall'inizio delle sospensioni. Successivamente l'impresa presenterà, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre entro il termine massimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, la domanda di CIG in deroga alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola on line nell'apposito Sistema informativo "*Finanziamenti on line*" cui si accede dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.9 del presente Allegato.

1.8.2. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda come previsto dal citato art. 2, comma 7 del D.I. n. 83473/14.

1.8.3. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

1.8.4. La domanda avanzata alla Regione, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo della domanda di CIG in deroga inviata telematicamente all'INPS.

I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell'istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento e numero di protocollo domanda INPS.

1.8.5. La richiesta di CIG in deroga non è ammissibile da parte di imprese che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

L'impresa ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali e ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD; la domanda presentata a Regione, infatti, contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L'eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione concessa, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

L'impresa, in particolare, per quanto riguarda l'intervento della CIGO, deve verificare la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'INPS.

Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario.

Il trattamento di CIGD autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà anche nel momento in cui l'impresa avrà la possibilità di accedere alle prestazioni dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 commi da 4 a 41 della L. 92/2012.

1.8.6. Le imprese plurilocalizzate, che richiedono la concessione della CIGD per dipendenti di unità operative site in diverse Regioni e autorizzate direttamente in sede ministeriale, dovranno presentare, ai soli fini dell'attivazione delle politiche attive, una domanda alla Regione, inserendola on line nell'apposito Sistema informativo *'Finanziamenti on line'*, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo.

L'impresa dovrà consegnare ai lavoratori di cui al precedente punto, l'Allegato 3 del citato Accordo Quadro, che dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive, ossia la previsione di specifici percorsi finalizzati alla ricollocazione/riqualificazione laddove è previsto dalla Regione stessa l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori o percorsi di riqualificazione nel caso in cui l'impresa ne ravveda l'opportunità.

1.9. Documentazione da fornire a corredo delle domande da presentare alla Regione

La richiesta d'intervento della CIG in deroga presentata a Regione deve contenere, come allegato, l'accordo sindacale stipulato secondo quanto indicato al precedente punto 1.7.

Deve inoltre contenere informazioni complete, eventualmente corredate della necessaria documentazione, come di seguito elencato:

1.9.1. Per imprese di cui al precedente punto 1.3.1.

1.9.1.1. la dichiarazione che trattasi di impresa ai sensi dell'art. 2082 del codice civile o di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile ovvero una delle tipologie di cui al punto 5.2.

1.9.1.2. l'asserzione di essere impresa non soggetta alla disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria e non soggetta alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

1.9.1.3. la dichiarazione che ciascun lavoratore interessato al trattamento possiede un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno otto mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento della CIG in deroga;

1.9.1.4. la data di sottoscrizione dell'accordo sindacale;

1.9.1.5. la causale dell'intervento;

1.9.1.6. la modalità di pagamento.

1.9.2. Per imprese di cui al precedente punto 1.3.2.

1.9.2.1. la dichiarazione di essere impresa ai sensi dell'art. 2082 del codice civile;

1.9.2.2. l'asserzione di essere impresa soggetta alla disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e se tali fondi, ove costituiti, siano effettivamente erogatori delle prestazioni;

1.9.2.3. la dichiarazione che ciascun lavoratore interessato al trattamento possiede un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno otto mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento della CIG in deroga;

1.9.2.4. la data di sottoscrizione dell'accordo sindacale;

1.9.2.5. la causale dell'intervento;

1.9.2.6. la modalità di pagamento.

1.9.3. Nel caso in cui la richiesta si riferisca ai soli lavoratori apprendisti deve essere allegato l'accordo sindacale relativo alla richiesta di CIGO o di CIGS per gli altri lavoratori. Nel caso in cui l'accesso alla CIGO o alla CIGS avvenga senza accordo sindacale deve essere allegata copia dell'istanza.

Analoga documentazione deve essere prodotta in caso di richieste presentate dalle APL per lavoratori somministrati.

L'incompletezza delle informazioni e/o della documentazione sopra indicate comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.

1.10. Monitoraggio

1.10.1. Ciascun'impresa deve comunicare, nell'apposita sezione della domanda presentata a Regione Lombardia, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore, entro il 25 del mese successivo e, alla fine del periodo di CIGD, dovrà trasmettere la dichiarazione riepilogativa di conferma delle ore effettivamente utilizzate nel periodo, redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.lavoro@regione.lombardia.it.

1.10.2. È responsabilità dell'impresa verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile e nella dichiarazione riepilogativa rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR41 o a quanto l'impresa segnalerà ad INPS in funzione della modalità del pagamento a conguaglio.

1.10.3. Come disposto dall'art. 2 comma 14 del D.I. n. 83473/14 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11/09/2014, le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli SR41, nonché quelli per l'erogazione del trattamento a conguaglio, entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

1.10.4. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto 1.10.1., la loro incompletezza o incongruenza determina l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

1.11. Istruttoria delle domande

1.11.1. L'istruttoria delle domande relative alle imprese con organico complessivo fino a 5 dipendenti viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata.

1.11.2. L'istruttoria delle domande relative alle imprese con organico superiore a 5 dipendenti, viene effettuata dall'Agenzia Regionale per l'istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL).

1.11.3. L'ARIFL effettua anche l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative della medesima impresa ubicate in diverse province della Lombardia.

1.11.4. L'ARIFL può compiere anche l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.

1.11.5. L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014 e nel presente Allegato.

1.11.6. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti al soggetto che ha presentato la domanda, qualora mancanti, le informazioni e i documenti richiesti ai punti 1.7., 1.9 e 1.10. del presente Allegato o comunque previsti dalla normativa vigente. L'eventuale richiesta delle integrazioni, che sospende l'istruttoria, è corredata dei termini di adempimento previsti dall'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014, trascorsi inutilmente i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

1.12. Provvedimenti autorizzativi

1.12.1. I provvedimenti autorizzativi sono emessi dalla Regione Lombardia, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e a completamento della relativa istruttoria. L'art. 2 comma 12 del D.I. n. 83473/14 prevede che la Regione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettui l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti emani il provvedimento autorizzativo.

Il termine dei trenta giorni per l'emanazione dei provvedimenti di concessione regionali ha carattere ordinatorio, anche in considerazione della circostanza che le autorizzazioni non possono essere emanate in mancanza di copertura finanziaria da parte dello Stato.

1.12.2. Qualora la Regione accerti la sussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento quantifica l'impegno di spesa connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione medesima, il provvedimento di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga.

1.12.3. La Regione trasmette il provvedimento autorizzativo all'INPS per il tramite del sistema informativo percettori, secondo le modalità stabilite dall'INPS.

1.12.4. L'INPS verifica la coerenza della determinazione regionale con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso.

1.13. Sistemi informativi, format, modulistica

Le parti rappresentate dai firmatari dell'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014 si impegnano a far utilizzare alle imprese e ai rappresentanti sindacali i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nel citato Accordo Quadro e nel presente allegato.

2. MOBILITA' IN DEROGA

2.1. Mobilità in deroga (definizione)

È una prestazione rivolta ai lavoratori subordinati di cui al punto 1.2 provenienti da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia ed erogata sulla base di un'indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario d'integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l'anno 2014).

Per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. 218/78, sono previsti ulteriori 3 mesi di concessione del trattamento.

2.2. Beneficiari

2.2.1. Lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, i somministrati, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31 agosto 2014 che si trovino in una delle condizioni di seguito descritte:

2.2.1.1. Lavoratori che non hanno diritto né al trattamento di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, né al trattamento previsto dall'art. 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato ASpl;

2.2.1.2. Lavoratori beneficiari del trattamento di cui all'art. 2 comma 20 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato mini-ASpl, dell'indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti o dell'indennità ridotta prevista dal decreto MPLS del 18/2/2014.

2.2.1.3. Lavoratori di cui al punto 2.2.1. che hanno usufruito di CIG in deroga nei 30 giorni precedenti alla data di intimazione del licenziamento o alla data di fine del contratto a termine o alla data in cui il rapporto si è concluso per recesso dal contratto o alla fine del periodo di apprendistato o per dimissioni per giusta causa che abbiano accesso all'ASpl per un periodo di 8 mesi. Concessione per un massimo di 4 mesi entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Al fine del calcolo dei 30 giorni il giorno in cui si è verificato l'evento non viene computato.

2.2.1.4. Ai lavoratori che possiedono i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga sulla base dei criteri stabiliti nei precedenti Accordi Quadro in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, viene concesso tale trattamento per un periodo non superiore a 7 mesi nell'arco del 2014 e comunque entro i limiti di durata di percezione dell'ammortizzatore stabiliti nei precedenti Accordi Quadro.

Per tutte le casistiche sopra citate, il riconoscimento della mobilità in deroga è ammesso soltanto dopo la completa fruizione di detti trattamenti.

2.2.2. Come previsto dalla circolare n. 19/2014 non è ammissibile la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga nel caso di rigetto delle domande di indennità ASpl per mancanza dei requisiti contributivi e/o assicurativi, potendosi riconoscere in subordine l'indennità di Mini-ASpl, ove sussistano le condizioni soggettive.

2.2.3. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori devono essere in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all'art. 16 comma 1 della L.223/91), ossia un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

2.2.4. La concessione dell'indennità di mobilità in deroga potrà essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi con decorrenza a partire dal 1 settembre 2014 e, comunque, con termine entro il 31 dicembre 2014.

2.3. Procedura

2.3.1. I lavoratori beneficiari d'indennità di mobilità in deroga secondo quanto previsto ai precedenti punti, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente, presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento, o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione.

2.3.2. L'INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente Allegato e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.

2.3.3. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.

3. RIPARTO DELLE RISORSE

Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui all'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014 è il seguente:

- 90% all'intervento della CIG in deroga
- 10% all'intervento della mobilità in deroga

Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del citato Accordo.

4. ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA VERSO Percorsi di Politiche Attive del Lavoro

I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Allegato sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente in relazione alla partecipazione a percorsi di Politiche Attive del Lavoro.

Tutti i lavoratori in CIGD hanno l'opportunità di attivare percorsi di Politica Attiva del Lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro.

I lavoratori in CIGD coinvolti in piani di gestione degli esuberanti e coloro che sono sospesi a zero ore senza rotazione da aziende che hanno già fruito di periodi di CIGD o di CIGS nel corso del 2014 hanno l'obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro. Nel caso in cui concorrano ambedue le condizioni sopracitate, la tipologia del percorso di Politiche Attive del Lavoro è individuata dal datore di lavoro secondo le modalità previste dall'accordo sindacale che dovranno essere declinate nell'All.3 dell'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014.

Tale obbligo deve essere adempiuto da parte di tutti i lavoratori entro 20 giorni dall'inizio della loro sospensione.

A tutti i lavoratori per i quali viene richiesto l'intervento della CIGD vengono comunicati, da parte del datore di lavoro, le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza di percorsi di politiche attive del lavoro, secondo la modalità indicata nell'Allegato 3 del presente accordo.

I lavoratori in mobilità in deroga hanno l'obbligo di attivazione per percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla ricollocazione. Tale obbligo deve essere adempiuto entro 20 giorni dalla presentazione all'INPS della domanda di indennità.

I percorsi di politiche attive del lavoro per i quali è stabilito l'obbligo di attivazione sono garantiti mediante interventi adeguati con il concorso delle risorse pubbliche e/o private e/o paritetiche sociali per la formazione continua, valorizzando la diffusione e la promozione di buone prassi e sulla base delle intese raggiunte con i diversi organismi coinvolti.

Saranno attivate le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori che non adempiono agli obblighi di attivazione sopra indicati o comunque agli obblighi di legge.

5. FASE TRANSITORIA

5.1. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11/09/2014 prevede che le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente alla data di entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014 (4 agosto 2014) si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della citata circolare sul sito del Ministero.

Alla luce di tale indicazione:

- le domande di CIG in deroga riferite alle sospensioni comprese nel periodo 1 luglio 2014 - 31 agosto 2014 dovranno essere presentate entro e non oltre l'1 ottobre 2014 (anziché entro il 10 ottobre come stabilito al punto 1.2 dell'Allegato 1 all'Accordo Quadro del 30 giugno 2014);
- per le domande di CIG in deroga di cui al punto precedente, nelle quali sono presenti accordi sindacali stipulati a partire dal 4 agosto 2014 e relativi a periodi di Cassa compresi tra il 4 agosto e il 31 agosto 2014, la Regione, al fine di tutelare i lavoratori e i datori di lavoro e dare corso alle autorizzazioni facendo salvi i criteri definiti nell'Accordo Quadro bimestre luglio-agosto del 30 giugno 2014, utilizzerà la quota di flessibilità del 5% delle risorse di cui all'art. 6 comma 3 del D.I. 83473/2014, per la parte difforme dai criteri previsti dal citato decreto.

5.2. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473/14, le Parti stabiliscono che possono richiedere la concessione del trattamento di CIG in deroga anche i datori di lavoro non imprenditori.

Le domande presentate dai datori di lavoro non imprenditori saranno autorizzate subordinatamente alla disponibilità delle risorse a valere sulla quota residua del 5%, scomputata la quota destinata alle situazioni di cui al punto 5.1., delle risorse del citato art. 6 comma 3 del D.I. 83473/2014 stanziato dallo Stato per la Regione Lombardia determinate con decreto interministeriale.

Le domande saranno autorizzate tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione e d'istruttoria.

Per la sottoscrizione degli accordi sindacali e la presentazione delle domande, i medesimi dovranno fare riferimento agli stessi criteri e modalità operative previste nel presente Allegato per le imprese.

Le Parti, al riguardo, s'impegnano ad effettuare un costante monitoraggio delle domande presentate, delle prestazioni concesse e dei flussi finanziari.

5.3. Per gli eventi relativi al periodo settembre - dicembre 2014, la Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, nelle more della piena entrata a regime delle procedure previste dal D.I. 83473/2014 e dalla circolare ministeriale sopracitata e in previsione di successive disposizioni ministeriali e dell'INPS, definisce quanto segue.

5.3.1. Sulla base degli accordi sindacali redatti in forma libera o sulla base del modello standard (da quando disponibile), per le sospensioni decorrenti dal 1 settembre, le imprese trasmettono le domande, corredate dall'accordo, alla competente sede INPS, entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni.

Considerato che il sistema regionale "*Finanziamenti on line*" è in fase di adeguamento rispetto ai nuovi criteri gestionali, sarà cura della Regione comunicare la data dalla quale sarà possibile presentare le domande.

Le modalità di presentazione delle istanze potranno essere ridefinite sulla base delle disposizioni emanate dall'INPS e delle intese operative raggiunte fra le due Istituzioni, che saranno portate rapidamente a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

5.3.2. L'utilizzo dell'eventuale quota residuale del 5% di flessibilità prevista dal sopracitato decreto potrà essere finalizzata a garantire il sostegno del reddito ai lavoratori che potrebbero risultare penalizzati, nella fase transitoria, dagli effetti retroattivi del decreto.

6. ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DI CUI AL PRESENTE ALLEGATO

La Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie sia a seguito di ulteriori chiarimenti ministeriali che per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari dell'Accordo Quadro 3° quadrimestre 2014.

Milano, 17 settembre 2014